

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare (Misura 132)

Riferimento normativo

Articolo 20, comma c), lettera ii) e Articolo 32 del Reg. (CE) 1698/2005

Giustificazione logica alla base dell'intervento

L'esigenza di migliorare la qualità delle produzioni agricole regionali, associata ad una chiara identificazione e tutela della qualità medesima, è ancora fortemente limitata dalle diffuse difficoltà delle aziende agricole di adottare, introdurre ed implementare la partecipazione a sistemi strutturati di riconoscimento e certificazione.

Tali difficoltà scaturiscono, da un lato, dalla insufficiente consapevolezza da parte degli agricoltori, circa le opportunità connesse alla partecipazione ad un sistema di qualità; dall'altro, i vantaggi derivabili dalla certificazione di qualità non sempre riescono a manifestarsi con evidenza, specie nei casi in cui la valorizzazione della qualità certificata richiederebbe lo sviluppo di più adeguate relazioni di integrazione verticale ed orizzontale dei processi produttivi, trasformativi e commerciali, per approdare sui mercati in una condizione di competitività tale da garantire ritorni, in termini di reddito, ridistribuiti in modo equo lungo le rispettive filiere. Ne consegue che, in una siffatta congiuntura, si genera un'autentica condizione di inerzia: gli imprenditori agricoli – che rappresentano l'anello più debole delle relazioni di filiera – tendono ad eludere i costi generati dalla partecipazione ai sistemi qualità, così come tendono a minimizzare tutti i costi di produzione aziendali, nel tentativo di difendere i propri margini di reddito; nello stesso tempo, ciò limita fortemente la possibilità di valorizzare la qualità dei propri prodotti attraverso un suo adeguato riconoscimento.

A fronte del fabbisogno suddetto, la presente misura intende attivare uno specifico sostegno per agricoltori che intendono partecipare a sistemi di qualità alimentare riconosciuti. La differenziazione e la qualificazione della produzione consentono, infatti, di portare la competitività su un piano diverso da quello che fa riferimento ai soli costi di produzione e, dunque, di ottenere prezzi più elevati per le produzioni regionali, e rappresentano un modo per fidelizzare il consumatore, consolidando la domanda rivolta ai produttori abruzzesi. Indirettamente, la qualificazione delle produzioni mira a rafforzare il sistema produttivo agricolo nei suoi rapporti con gli anelli della filiera posti a valle del settore, ed in particolare con la distribuzione organizzata, aumentando il potere di mercato delle aziende e l'integrazione di filiera.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

La Misura è direttamente correlata all'obiettivo specifico "Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali", favorendo la partecipazione degli imprenditori agricoli ai sistemi di qualità. Tale partecipazione potrà altresì favorire le relazioni lungo le filiere agro-alimentari ed in particolare tra componente agricola e agro-industriale. Essa pertanto agisce indirettamente sull'obiettivo specifico relativo alla "Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione lungo le filiere".

Inoltre la misura interviene indirettamente nel raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo al "Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni" in quanto favorisce la diffusione ed il rafforzamento delle produzioni di qualità regionali che rappresentano un volano per l'attrattività turistica dei territori di produzione e contribuiscono alla rivitalizzazione di micro-filiere produttive a livello locale.

Obiettivi operativi

- Incentivare la diffusione dei sistemi di qualità riconosciuti;
- Accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari.

Descrizione della misura

La misura prevede l'erogazione di un incentivo annuo il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi che sono legati alla partecipazione ai sistemi di qualità.

Per "costi fissi" si intendono i costi sostenuti per l'accesso al sistema di qualità alimentare e che riguardano il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse le spese sostenute per i controlli richiesti per verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema.

Il sostegno è concesso soltanto nel caso in cui la partecipazione ai sistemi di qualità ammessi all'aiuto sia assicurata per un periodo minimo di tre anni consecutivi.

Il sostegno è concesso solo per prodotti agricoli destinati al consumo umano e soltanto se il prodotto sia stato ufficialmente riconosciuto, secondo i sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario di seguito elencati.

A. Prodotti DOP e IGP, ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006, di seguito indicati:

DOP:

- olio extra vergine di oliva "Aprutino Pescarese";
- olio extra vergine di oliva "Colline Teatine";
- olio extra vergine di oliva "Pretuziano delle Colline Tramane";
- "Salamini italiani alla cacciatora" (interregionale);
- "Zafferano de L'Aquila";

IGP:

- "Vitellone bianco dell'Appennino centrale" (interregionale);
- "Carota dell'Altopiano del Fucino"

B. Prodotti enologici (VQPRD) di cui al Titolo VI del Reg. (CE) 1493/99, e riconosciuti ai sensi della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova Disciplina delle denominazioni d'origine" e del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini, di seguito elencati:

DOC:

- Montepulciano d'Abruzzo;
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Vestini;
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre di Casauria;
- Trebbiano d'Abruzzo;
- Controguerra;

DOCG:

- Montepulciano d'Abruzzo "Colline Teramane"

C. Prodotti enologici IGT di cui al Titolo V del Reg. CE 1493/99 e Reg. CE 753/02 art. 28 e riconosciuti ai sensi della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova Disciplina delle denominazioni d'origine" e del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini":

Le IGT interessate sono di seguito indicate:

- Alto Tirino;
- Valle Peligna;
- Colli Aprutini;
- Colline Pescaresi;
- Colli del Sangro;
- Colline Teatine;
- Colline Frentane;
- Histonium del Vastese;
- Terre di Chieti;

e che :

1. soddisfano le condizioni dell'art. 22 del Reg CE 1974/06;
2. rispondono ai criteri di cui all'art. 32, par.1 lettera b) del reg. CE 1698/05 e precisamente:
 - a) specificità del prodotto finale tutelato dalle caratteristiche di ottenimento del prodotto finale;
 - b) una qualità superiore del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela dell'ambiente;
 - c) un sistema di produzione regolato da un disciplinare vincolante;
 - d) un sistema accessibile e aperto a tutti i produttori delle aree di produzione;
 - e) un sistema trasparente rispetto al consumatore in quanto le caratteristiche produttive e di controllo sono accessibili a tutti;
3. e per i quali i finanziamenti per le azioni di informazione e di promozione siano esclusi dal Reg (CE) 2826/2000;

D. Produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguenti normative nazionali.

I controlli sulle produzioni che rientrano nei sistemi di qualità elencati, sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie e nazionali.

I vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT) pur non essendo compresi nei vini V.Q.P.R.D. e quindi regolamentati dalla disciplina comunitaria, in ambito nazionale hanno una precisa classificazione come previsto dalla L. 164 del 10 febbraio 1992. Gli IGT anche a seguito dell'applicazione del D.M. del 27 marzo 2002 e dell'accordo Stato Regioni del 27 luglio 2003, sono regolamentati in maniera ben definita, tanto che si parla di vigne IGT e di vini IGT. Infatti i vini IGT hanno i loro precisi disciplinari, articolati con contenuti simili a quelli dei vini D.O. e che devono essere approvati. L'eventuale modifica del disciplinare IGT deve seguire il medesimo iter dei D.O. I vigneti interessati all'IGT devono essere oggetto di domanda dei conduttori interessati e risultare preventivamente iscritti negli Elenchi, previa istruttoria e controllo della Regione. Solamente le produzioni denunciate (dichiarate) e dei vigneti iscritti negli Elenchi possono essere oggetto di rivendicazione di vini e quindi certificate dalle CCIAA. Le domande di iscrizione agli Elenchi IGT prevedono l'istruttoria con la verifica delle norme indicate nel relativo disciplinare (territorio di riferimento, vitigno, rese ettariali, parametri dei mosti e dei vini, ecc.)

Per il sistema di qualità delle Produzioni biologiche finanziato ai sensi della presente misura, i costi fissi derivanti dalla partecipazione a detto sistema di qualità alimentare non sono presi in considerazione ai fini del calcolo dell'importo del sostegno nel quadro delle misure agro-ambientali per lo stesso prodotto. (Misura 214)

Localizzazione

La Misura è attivata su tutto il territorio regionale.

Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli o associati (con una priorità per questi ultimi) che partecipano ai sistemi di qualità considerati dalla Misura.

Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole per beneficiare del sostegno erogato dalla presente Misura dovranno essere assoggettate ai sistemi di controllo delle autorità competenti previste nell'ambito dei sistemi di qualità ammessi all'aiuto. Per il sistema delle produzioni biologiche inoltre, le aziende dovranno essere iscritte all'albo regionale degli operatori biologici.

Entità e intensità dell'aiuto

L'aiuto è concesso fino ad un massimo di 3.000,00 Euro all'anno per azienda per un periodo massimo di 5 anni.

L'aiuto non può superare il 70% dei costi fissi (come definiti nel paragrafo "*descrizione della misura*") effettivamente sostenuti e ritenuto ammissibili per la partecipazione al sistema di qualità.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

La Misura è funzionalmente correlata alla strategia regionale di sviluppo di progetti di filiera che comportano un utilizzo integrato e sinergico di più Misure, coinvolgendo più tipologie di soggetti beneficiari.

Modalità attuative

La presente misura sarà attivata mediante bandi pubblici regionali.

Descrizione delle operazioni in corso

Non presenti

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie	3.000
Risultato	Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti*	91.200.000
Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto nel 2015)	0,8%
Note	*In combinazione con la Misura 1.3.3	